

COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

Settore 4 – Urbanistica - SUAP

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE E DELLO SCHEDARIO NUMERI CIVICI DEL COMUNE DI CASTELLARANO, CPV 92512000-3 (SERVIZI DI ARCHIVI) - (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) SIMOG-C.I.G.: 9009056C30.

1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'archivio digitale delle Pratiche edilizie/urbanistiche e dello schedario numeri civici, costituisce uno strumento che semplifica la consultazione da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, dei cittadini e di tutti quei professionisti che hanno necessità di accedere agli atti direttamente, con risparmio di tempo e di risorse, con i seguenti vantaggi:

- Accesso, ricerca e consultazione delle pratiche edilizie/urbanistiche e dello schedario numeri civici più veloce e flessibile;
- · Abbattimento dei costi legati all'attività di archiviazione fisica;
- Maggiore capacità di evasione delle richieste dei cittadini in tempi più rapidi;
- Contenimento dell'impatto ambientale per il minimo utilizzo della carta;
- Integrità e salvaguardia dei documenti conservati all'interno dell'archivio digitale rispetto a quello fisico;

L'archiviazione digitale è il processo che permette di conservare i documenti in formato digitale in modo da assicurarne autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. Il servizio da affidare consisterà nella dematerializzazione delle pratiche edilizie/urbanistiche e dello schedario contenente i numeri civici del Comune di Castellarano. La conversione in digitale riguarderà tutta la documentazione cartacea presente presso l'archivio comunale e dovrà consentire la traslazione dei dati informatizzati nel gestionale denominato "Civilia". Il processo di archiviazione digitale sarà costituito da varie fasi: attività di progettazione e di digitalizzazione comprensiva di prelievo e riconsegna della documentazione.

2) IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell'appalto è pari ad € 80.614,00 (al netto di IVA al 22%),

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

4) FINANZIAMENTO APPALTO

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

5) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio si concluderà in sei mesi decorrenti dalla data del primo prelievo del materiale da digitalizzare.

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta economica dovrà essere inviata tramite piattaforma regionale INTERCENT-ER/SATER. <u>ALTRE INFORMAZIONI DI GARA.</u>

- a) l'aggiudicazione provvisoria non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto e che dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione;
- b) il recapito dell'offerta telematica rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- c) l'offerta deve essere presentata nei termini indicati e la stessa se già presentata non è più revocabile e non può essere ritirata dall'operatore, non viene, inoltre, riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- d) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
- e) per il soccorso istruttorio si procede ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

7) REQUISITI GENERALI

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici e non dovrà:

- a) trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, e/o che si trovino in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge che sia causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) trovarsi in nessuna causa di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti;
- c) trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

8) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato previa verifica, in applicazione degli *articoli da 80 a 83*, della sussistenza dei presupposti di cui alle *lettere a) e b) dell'art. 94* del *D.Lgs. n.50/2016*.

L'aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi di esclusione e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.

Il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto, ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE":

Le dichiarazioni dell'o.e. dovranno essere rese in conformità ai modelli (DGUE) che potranno essere scaricati dal sito internet www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue;

Ai sensi dell'*art. 32, comma 6*, del *D.Lgs. n.50/2016* l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'*art. 32, comma 8*, del medesimo decreto.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9) MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 - 2 - 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione:

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì **all'esclusione** degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso **devono necessariamente ricorrere all'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto (in base all'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). In tal caso, l'operatore economico che intende concorrere alla gara deve indicare l'impresa ausiliaria nel DGUE, nonché rendere la dichiarazione e allegare i documenti relativi all'avvalimento, specificati nel presente bando di gara.

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Gli illeciti professionali di cui alle precedenti lettere c), c-bis), c-ter e c-quater) assumono rilevanza ai fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono pertanto tenuti a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a configurare i predetti illeciti professionali;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile. e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- f-ter) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio

dell'attestazione di qualificazione.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti:

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatta salva la deroga di cui all'art. 105, comma 20, del medesimo decreto.

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – **lett. b**) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i.** In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

10) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'*art.* 89 del *D.Lgs. n.50/2016* il concorrente, singolo o in un raggruppamento di cui all'*art.* 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'*art.* 83 comma 1 lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui al'*art.* 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

11) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'*art.* 83, *comma* 9, del *D.Lgs. n.* 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

12) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche introdotte dal decreto legge 77/2021 convertito dalla legge 108/2021. In fase di presentazione dell'offerta economica, l'o.e. deve indicare quali parti del servizio intende subappaltare **previa** autorizzazione dell'Amministrazione contraente, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni o i servizi o parti di servizi che si intendono subappaltare;

Si precisa a tal fine che non si intenderanno validamente espresse le dichiarazioni di subappalto rese in modo generico e senza puntuale indicazione della/e tipologia/e di prestazioni che si intendono subappaltare e delle rispettive percentuali rispetto all'importo complessivo del contratto. Il partecipante alla procedura di affidamento deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, **a pena di inammissibilità** della successiva richiesta di subappalto.

L'appaltatore principale e il subappaltatore saranno "responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto".

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, l'affidatario deve depositare il contratto di subappalto "almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni". Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione con la quale il subappaltatore non solo attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ma dichiara anche il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 (art. 49, comma 2 lett. B-bis) del D.L. 77/2021.

Il contratto di subappalto deve prevedere prezzi coerenti con i minimi salariali stabiliti dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, quando non applicabili, dai CCNL di settore applicabili all'appalto.

13) GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà:

a) **costituire garanzia definitiva,** a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura del 10% dell'importo contrattuale e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1) e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del sopra citato art. 103.

La garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. L'ammontare residuo deve permanere fino a completamento del servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2 la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. Civ.
- 3 l'operatività della garanzia medesima entro 15 gorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.lgs 50/2016.

14) PENALI

Nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio nei modi e nei tempi previsti dal presente invito sarà applicata all'operatore economico una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima del 10‰ dell'importo contrattuale.

15) DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

- non verrà giustificata l'inosservanza del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, anche se determinata da problematiche di funzionamento del portale che gestisce il mercato elettronico utilizzato;
- non saranno ammesse offerte in aumento;
- verrà verificata la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario anche dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

16) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e in particolare a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);

- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

17) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento di obbligazioni secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.

19) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della prestazione sarà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura elettronica e con le modalità di cui al Regolamento di Contabilità del Comune di Castellarano. L'importo complessivo sarà suddiviso in due parti, una prima metà alla scadenza dei tre mesi dal primo prelievo del materiale da digitalizzare, a seguito della puntuale e corretta esecuzione del servizio e l'ulteriore metà a conclusione del servizio. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 così come precisato dal D.M. n. 55/2013 e nella normativa fiscale vigente, in via esemplificativa e non esaustiva, la fattura dovrà contenere:

- le generalità del fornitore completa di Cod. Fisc. e Part. IVA;
- il numero, la data e l'importo totale della fattura;
- la descrizione dei beni e dei servizi oggetto del contratto;
- eventuali sconti applicati;
- aliquote IVA per ogni tipologia di bene;
- l'annotazione di imponibile e imposta per ogni aliquota IVA applicata;
- Esigibilità IVA: tutte le fatture emesse nei confronti delle PP.AA. Dal 01/01/2015 per la fornitura di beni e servizi rientrano nel regime di scissione dei pagamenti.

I soli soggetti per i quali non si applica la scissione dei pagamenti dovranno indicare i valori (esigibilità immediata) o (esigibilità differita) riportando obbligatoriamente la descrizione con l'articolo di legge dell'eventuale esenzione al regime di scissione.

- la descrizione con l'articolo di legge per ogni eventuale esenzione IVA. Nel caso di esenzione IVA è obbligatorio riportare la descrizione con l'articolo di legge dell'eventuale esenzione bollo;
- i totali per imponibile, imposta di bollo ed importi esenti;
- Codice Univoco IPA;
- C.I.G.:
- Codice IBAN. Nelle fatture con C.I.G. il codice IBAN deve essere quello comunicato ex legge 136/2010.

20) STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica generato dal sistema Intercent-ER/Sater cui seguirà il contratto stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa come

previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 25/11/2013.

L'aggiudicatario entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto:
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione contraente;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

La formale stipula del contratto avverrà entro 60 giorni e non prima dei 35 giorni previsti dall'art. 32, co. 9 del Codice dei Contratti, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

21) CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta del Comune di Castellarano n. 104/2013 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: http:///www.comune.castellarano.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

22) TUTELA DELLA PRIVACY

La Ditta affidataria del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, dovrà individuare il responsabile del trattamento dati per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, che dovrà essere comunicato al RUP, a tal fine dovrà essere compilato e sottoscritto il documento di nomina allegato firmato per accettazione.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di

Castellarano con sede in Via Roma, 7 - 42014 Castellarano (R.E.) Tel. 0536/850114, in persona del Sindaco *pro tempore*. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a <u>dpo@tresinarosecchia.it</u> oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

23) ORGANISMO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Per le diverse controversie sarà competente rispettivamente:

- Tribunale ordinario di Reggio Emilia;
- Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna.

24) CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento in merito agli aspetti tecnici del servizio e alla procedura di affidamento potranno essere indirizzate a:

- Dott. Enrico Ferrari – indirizzo mail: enrico.ferrari@comune.castellarano.re.it tel.: 0536/075457;

25) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E ALLEGATA

L'operatore economico invitato a presentare l'offerta economica dovrà inviare:

- a. Lettera di invito;
- b. Disciplinare affidamento;
- c. Il DGUE (da scaricare sul sito <u>www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue)</u>.
- d. Informativa privacy;
- e. Modello tracciabilità dei flussi finanziari (da restituire con allegata copia di documento d'identità del soggetto firmatario);
- f. Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento Dati ai sensi del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 art. 28;
- g. Bozza del contratto.

Castellarano lì, 09/12/2021



Il Capo Settore IV "Urbanistica - SUAP" (Dott. Enrico Ferrari)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10